Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 13 luglio 1956 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il 5 luglio 1956, alle ore 11,40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale, S. E. il dott. Fernando Escalante Pradilla, Ministro plenipotenziario e Inviato straordinario di Costa Rica, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ministro plenipotenziario e Inviato straordinario di Costa Rica.

(3313)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1956, n. 648.

Norme modificatrici della legge 12 aprile 1943, n. 455, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 52, che conferisce al Governo la delega a dettare norme in materia di assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi;

Vista la legge 12 aprile 1943, n. 455, concernente l'estensione della assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed asbestosi;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Art. 1.

La tabella delle lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi, annessa alla legge 12 aprile 1943, n. 455, è sostituita da quella annessa al presente decreto.

Art. 2.

L'art. 5 della legge 12 aprile 1943, n. 455, è sostituito dal seguente articolo:

« I lavoratori, prima di essere adibiti alle lavorazioni di cui all'art. 1 della presente legge, e comunque non oltre cinque giorni da quello in cui sono stati adibiti alle lavorazioni stesse, debbono essere sottoposti — a cura e spese del datore di lavoro — a visita medica da eseguirsi dal medico di fabbrica oppure da enti a ciò autorizzati secondo le modalità che saranno stabilite col regolamento, allo scopo di accertarne l'idoneità fisica alle lavorazioni suddette.

Detti accertamenti devono essere ripetuti ad intervalli non superiori ad un anno, ugualmente a cura e spese del datore di lavoro. A seguito di tali accertamenti viene rilasciata una particolare attestazione secondo le modalità che saranno stabilite col regolamento.

Per i lavoratori per i quali le disposizioni legislative vigenti prescrivano visite mediche periodiche ad intervalli più brevi di un anno, una di dette visite è sostituita da quella annuale prevista nel comma precedente.

Non possono essere assunti o permanere nelle lavorazioni suindicate i lavoratori che risultino affetti da silicosi o da asbestosi associate a tubercolosi polmonari in fase attiva, anche se iniziale.

Entro trenta giorni dal ricevimento dell'attestazione di cui al secondo comma, il lavoratore può richiedere con istanza motivata all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente un nuovo accertamento avente carattere definitivo da eseguirsi collegialmente con le modalità che saranno stabilite col regolamento.

Il Collegio è composto da un ispettore medico del lavoro che lo presiede, dal medico rappresentante del lavoratore e da un medico designato dal datore di lavoro.

Le spese per il funzionamento del Collegio medico di cui al precedente comma, faranno carico ad un fondo all'uopo costituito presso ciascun Ispettorato del lavoro con il concorso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo modalità da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ».

Art. 3.

L'art. 6 della legge 12 aprile 1943, n. 455, è sostituito dal seguente articolo:

« Indipendentemente dagli accertamenti medici contemplati nel precedente articolo, l'Ispettorato del lavoro competente per territorio può con motivata ordinanza prescrivere visite di controllo sulla salute dei lavoratori. Agli effetti del secondo comma dell'articolo precedente le visite di controllo disposte dall'Ispettorato del lavoro valgono come accertamenti periodici. L'onere relativo grava sul datore di lavoro.

I risultati delle visite di controllo e quelli delle visite preventive e periodiche di cui all'articolo precedente devono essere portati a conoscenza delle persone e degli enti che saranno indicati nel regolamento con le modalità e i termini ivi stabiliti.

Il lavoratore qualora non accetti i risultati delle visite di controllo può richiedere un nuovo accertamento nei modi e nei termini di cui al quinto comma dell'articolo precedente ».

Art. 4.

L'art. 7 della legge 12 aprile 1943, n. 455, è sostituito dal seguente articolo:

« Le prestazioni assicurative sono dovute:

a) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi da cui sia derivata la morte ovvero una inabilità permanente al lavoro superiore al venti per cento;

b) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, purchè il quadro morboso complessivo sia tale da determinare l'abbandono del lavoro, qualunque sia il grado di inabilità derivante dalla silicosi od asbestosi ».

Art. 5.

L'art. 8 della legge 12 aprile 1943, n. 455, è sostituito dal seguente articolo:

« La misura della rendita di inabilità da silicosi o da asbestosi può essere riveduta, su richiesta del titolare della rendita o per disposizione dell'Istituto assicuratore, in caso di diminuzione o di aumento dell'attitudine al lavoro ed in genere in seguito a modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita purchè, quando si tratti di peggioramento, questo sia derivato dalla silicosi o dall'asbestosi che ha dato luogo alla liquidazione della rendita. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'attitudine al lavoro nei limiti del minimo indennizzabile.

Il titolare della rendita non può rifiutarsi di sottostare alle visite di controllo che siano disposte, ai fini del comma precedente, dall'Istituto assicuratore. In caso di rifiuto, l'Istituto assicuratore può disporre la sospensione del pagamento di tutta la rendita o di parte di essa.

La prima revisione può aver luogo solo dopo che sia trascorso un anno dalla data della manifestazione della malattia e dopo almeno sei mesi da quella della costituzione della rendita. Ciascuna delle successive revisioni non può aver luogo a distanza inferiore ad un anno dalla precedente, mentre l'ultima può aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita.

La relativa domanda deve essere proposta a pena di decadenza non oltre un anno dalla scadenza del termine di quindici anni di cui al comma precedente ».

Art. 6.

Tra l'art. 8 e l'art. 9 della legge 12 aprile 1943, n. 455, è inserito il seguente art. 8-*bis*:

« Ferme le altre disposizioni dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, la retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente o per morte conseguenti a silicosi o ad asbestosi, è quella percepita dal lavoratore sia in danaro che in natura, nei dodici mesi precedenti la manifestazione della malattia verificatasi durante il periodo nel quale è stato adibito alle lavorazioni di cui all'art. 1 della presente legge.

Qualora la manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono delle lavorazioni predette o durante il periodo di disoccupazione, o di occupazione in lavorazioni non soggette all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, viene presa a base la retribuzione percepita sia in danaro che in natura, alla data della manifestazione, dai lavoratori occupati nella medesima località e nella medesima lavorazione cui era addetto il lavoratore alla data dell'abbandono delle lavorazioni stesse.

Se, invece, la manifestazione della malattia si verifichi dopo l'abbandono delle lavorazioni di cui ai precedenti commi, e il lavoratore alla data della manifestazione medesima si trovi occupato in attività soggetta all'obbligo dell'assicurazione ai sensi del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, viene presa a base per la liquidazione la retribuzione che sarebbe servita per la determinazione della rendita ove la liquidazione fosse avvenuta alla data dell'abbandono delle lavorazioni stesse. Se però tale retribuzione risulti inferiore a quella percepita dal lavoratore alla data della manifestazione della malattia, viene presa a base quest'ultima retribuzione ».

Art. 7

L'art. 10 della legge 12 aprile 1943, n. 455, è sostituito dal seguente articolo:

« Quando l'assicurato abbandoni, per ragioni profilattiche, la lavorazione cui attendeva e nella quale ha contratto la malattia, perchè riscontrato affetto da conseguenze dirette di silicosi o di asbestosi con inabilità permanente di qualunque grado purchè non superiore all'ottanta per cento, l'Istituto assicuratore corrisponde, per il periodo di un anno, ed indipendentemente dalle prestazioni o dalle indennità che possono spettare per l'accertata riduzione dell'attitudine al lavoro e per le condizioni di famiglia, una rendita di passaggio.

Nel caso in cui l'assicurato si occupi in lavorazioni diverse da quelle di cui all'art. 1 della presente legge, tale rendita sarà pari ai due terzi della differenza in meno tra la retribuzione media giornaliera, determinata ai sensi dell'art. 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, percepita nei trenta giorni precedenti l'abbandono della lavorazione morbigena, e quella, determinata nello stesso modo, percepita per la nuova occupazione.

Nel caso in cui l'assicurato rimanga temporaneamente disoccupato, la rendita medesima sarà pari ai due terzi della retribuzione media giornaliera, determinata ai sensi del precedente comma, percepita negli ultimi trenta giorni di occupazione nella lavorazione morbigena, ed indipendentemente dalla relativa indennità di disoccupazione.

Qualora l'assicurato si rioccupi entro l'anno sarà applicato il trattamento previsto nel secondo comma.

La rendita di passaggio può essere concessa una seconda volta, entro il termine massimo di cinque anni dalla sua cessazione, e nei limiti di durata e di misura fissati dai precedenti commi, quando anche la successiva lavorazione non compresa fra quelle di cui all'articolo 1 della presente legge, risulti dannosa all'assicurato, influendo sull'ulteriore corso della malattia.

La rendita di passaggio è in ogni caso ridotta in misura tale che, sommata con le indennità spettanti per la riduzione della capacità lavorativa e rispettivamente con la retribuzione relativa alla nuova occupazione o con la indennità di disoccupazione, non superi la retribuzione percepita nella lavorazione nella quale l'assicurato ha contratto la malattia.

La rendita decorre dalla data dell'effettivo abbandono del lavoro. Qualora il lavoratore venga sottoposto ad accertamenti o cure per i quali fruisca del relativo sussidio giornaliero, la rendita di passaggio decorre dal giorno successivo alla data di cessazione del sussidio medesimo ».

Art. 8.

L'art. 16 della legge 12 aprile 1943, n. 455, è sostituito dal seguente articolo:

« Il datore di lavoro che ometta di far sottoporre i propri dipendenti, addetti alle lavorazioni di cui all'art. 1 della presente legge, agli accertamenti medici prescritti dal precedente art. 5, o adibisca alle predette lavorazioni i lavoratori riscontrati affetti da silicosi o asbestosi associate a tubercolosi polmonare in fase attiva anche se iniziale, è punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 20.000 per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la predetta violazione.

L'importo complessivo dell'ammenda non può in ogni caso superare le lire 80.000 ».

Art. 9.

Salvo quanto disposto dal precedente art. 8 del presente decreto e salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque violi le disposizioni della legge 12 aprile 1943, n. 455, quelle del presente decreto, nonchè quelle che saranno emanate col regolamento, è punito con l'ammenda da lire 2000 a lire 20.000 per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la violazione stessa.

L'importo complessivo dell'ammenda non può in ogni caso superare le lire 80.000.

Art. 10.

Presso la Cassa depositi e prestiti è istituita una Sezione distinta del Fondo speciale infortuni di cui all'art. 70 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, cui devono affluire le ammende riscosse per le violazioni delle norme della legge 12 aprile 1943, n. 455, del presente decreto e di quelle che saranno emanate col regolamento, affinchè il Ministero del lavoro e della previdenza sociale possa, in casi particolarmente meritevoli di considerazione, erogare somme per sussidiare:

a) lavoratori assicurati nei quali la silicosi o l'asbestosi si manifesti oltre il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione delle lavorazioni indicate nella tabella annessa al presente decreto;

b) lavoratori assicurati o loro superstiti non ammessi alle prestazioni in quanto la denuncia non è stata presentata entro il periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione delle lavorazioni, indicato nella tabella predetta;

c) lavoratori assicurati o loro superstiti che per effetto del lungo intervallo tra l'ultima occupazione in lavorazioni nocive e la manifestazione della malattia abbiano ricevuto liquidazione delle indennità per inabilità permanente o per morte sulla base di una retribuzione notevolmente svalutata;

d) lavoratori emigrati che, rientrati in Patria, siano riconosciuti affetti da silicosi o da asbestosi con inabilità permanente superiore al venti per cento, non indennizzata nel Paese dal quale essi provengono.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione del primo comma dell'art. 9 della legge 12 aprile 1943, n. 455, le contestazioni tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla diagnosi di silicosi o asbestosi associate a tubercolosi in fase attiva, sono sottoposte alla decisione, in via amministrativa, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Nelle more della decisione, l'interessato è assistito dall'Istituto assicuratore al quale il caso è stato inizialmente denunciato.

Art. 12.

Il lavoratore che rifiuti di sottoporsi alle visite mediche periodiche o di controllo previste dagli articoli 5 e 6 della legge 12 aprile 1943, n. 455, modificati dagli articoli 2 e 3 del presente decreto, non può continuare ad essere adibito alle lavorazioni di cui alla tabella annessa al decreto medesimo.

Art. 13.

I datori di lavoro che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgano lavorazioni specificate nella tabella annessa al decreto medesimo e non abbiano provveduto ad effettuarne la denuncia all'Istituto assicuratore perchè precedentemente non comprese nella tutela assicurativa, debbono denunciare a quest'ultimo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le lavorazioni predette e, ad integrazione delle notizie fornite ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, debbono comunicare all'Istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni da questo richieste per la valutazione del rischio e la determinazione del premio supplementare di assicurazione.

Art. 14.

I criteri per la determinazione del premio supplementare previsto dall'art. 13 della legge 12 aprile 1943, n. 455, la misura di esso e le modalità della sua applicazione, saranno riveduti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in conformità dell'articolo 3 del decreto Ministeriale 19 maggio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 maggio 1945, n. 64.

Art. 15.

Le denuncie di silicosi o asbestosi presentate all'Istituto assicuratore prima dell'entrata in vigore del presente decreto e non prese in considerazione perchè presentate dopo il periodo massimo di indennizzabilità di dieci anni, previsto dalla tabella precedentemente in vigore, sono riconosciute valide purchè, alla data di entratà in vigore del presente decreto, non siano trascorsi quindici anni dalla cessazione del lavoro morbigeno. I lavoratori interessati, o i loro superstiti aventi diritto, ne dovranno presentare domanda a pena di decadenza entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le prestazioni decorreranno dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Dalla stessa data, previa regolare denuncia, decorrono le prestazioni per i casi di malattia a suo tempo non denunciati perchè manifestatisi prima dell'entrata in vigore del presente decreto e dopo scaduto il periodo massimo di dieci anni dalla cessazione del lavoro morbigeno.

Art. 16.

Su richiesta del titolare di rendita per inabilità permanente determinata da silicosi o da asbestosi, o per disposizione dell'Istituto assicuratore, la misura della rendita costituita da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto può essere riveduta, con decorrenza dalla data della richiesta o della disposizione suddette, fino alla scadenza del quindicesimo anno dalla data di costituzione della rendita stessa, con le modalità e nei termini di cui all'art. 8 della legge 12 aprile 1943, n. 455, modificato dall'art. 5 del presente decreto.

Art. 17.

Agli effetti dell'art. 12 della legge 12 aprile 1943, n. 455, in attesa della emanazione delle disposizioni particolari di prevenzione e di sicurezza di cui all'art. 11 della legge medesima, valgono le disposizioni protettive contenute nel regolamento generale per l'igiene del lavoro approvate con regio decreto 14 aprile 1927, n. 530, e nelle altre vigenti leggi sulla materia.

Art. 18.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i datori di lavoro debbono sottoporre alla visita medica prevista dall'art. 5 della legge 12 aprile 1943, n. 455, modificato dall'art. 2 del presente decreto, i lavoratori alle loro dipendenze adibiti alle lavorazioni elencate nella tabella annessa al decreto medesimo.

Tale visita può essere omessa per i lavoratori già sottoposti a visita medica entro i sei mesi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI — CORTESE

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1956
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 40. — CARLOMAGNO

Tabella delle lavorazioni per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi e del periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro.

MALATTIE	LAVORAZIONI	Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro
Silicosi anche associata a tubercolosi.	*a*) Lavori nelle miniere e cave in sotterraneo e lavori in sotterraneo in genere, lavori nelle miniere e cave a cielo aperto, e lavori di scavo a cielo aperto, in presenza di roccia contenente silice libera o che comunque espongano alla inalazione di polvere di silice libera.	15 anni.
	b) Lavori di frantumazione, macinazione e manipolazione di rocce, materiali ed abrasivi contenenti silice libera o che comunque espongano alla inalazione di polvere di silice libera.	
	c) Taglio, lavorazione, preparazione, levigatura, smerigliatura, molatura, lucidatura, adattamento in opera, delle rocce e di altri materiali contenenti silice libera o che comunque espongano alla inalazione di polvere di silice libera. Taglio, levigatura, smerigliatura, molatura, lucidatura, eseguiti con impiego di materiali contenenti silice libera (escluse le operazioni di molatura di utensili, aventi carattere occasionale) o che comunque espongano alla inalazione di polvere di silice libera.	
	d) Produzione di mole e abrasivi in genere, di refrattari, di ceramiche, di cemento e del vetro, limitatamente alle operazioni su materiali contenenti silice libera o che comunque espongano alla inalazione di polvere di silice libera.	
	e) Lavori nelle industrie siderurgiche, metallurgiche, meccaniche, nei quali si usino o si trattino materiali contenenti silice libera o che comunque espongano alla inalazione di polvere di silice libera.	
	f) Produzione di laterizi, comprese le cave di argilla, ed altre lavorazioni limitatamente alle aziende nelle quali sia accertata la presenza del rischio silicotigeno.	
Asbestosi anche associata a tubercolosi.	Estrazione e successive lavorazioni dell'amianto nelle miniere; lavori nelle manifatture e lavori che comportano impiego ed applicazione di amianto e di materiali che lo contengono o che comunque espongano ad inalazione di polvere di amianto.	15 anni.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
VIGORELLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1956, n. 649.

Soppressione della Legazione d'Italia in Copenaghen (Danimarca) ed istituzione di un'Ambasciata nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro,

Decreta:

Art. 1.

La Legazione d'Italia in Copenaghen (Danimarca) è soppressa.

Art. 2.

E' istituita in Copenaghen (Danimarca) un'Ambasciata.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla sua data.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1956

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 43. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 1956, n. 650.

Fissazione dei limiti della circoscrizione del Compartimento delle Ferrovie dello Stato, con sede in Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle Ferrovie non concesse ad imprese private e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regio decreto 7 giugno 1923, n. 1258, concernente l'istituzione di un nuovo Compartimento delle ferrovie dello Stato con sede a Trieste;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, concernente esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A partire dal 1° luglio 1955 la circoscrizione del Compartimento delle ferrovie dello Stato avente sede in Trieste, che, per effetto del Trattato menzionato nelle premesse, era stata limitata alle linee comprese nel Territorio di Trieste, è costituita dalle seguenti linee ferroviarie e dagli impianti e fabbricati ad esse pertinenti:

Trieste Centrale-Portogruaro (inclusa);
Bivio d'Aurisina-Poggioreale Campagna-Confine Jugoslavo;
Monfalcone-Gorizia Centrale-Udine-Tarvisio-Confine Austriaco;
Tarvisio-Fusine Laghi-Confine Jugoslavo;
Cervignano-Palmanova-Udine;
San Giorgio di Nogaro-Palmanova;
Gemona-Pinzano-Casarza (esclusa);
Pinzano-Sacile (esclusa);
Trieste Campo Marzio-Poggioreale del Carso-Confine Jugoslavo;
Trieste Campo Marzio-Santa'Elia-Confine Jugoslavo.

Art. 2.

Le entrate e le spese inerenti ai servizi ferroviari del Compartimento di Trieste, ivi comprese quelle afferenti al Territorio di Trieste, sono inserite, dalla stessa data nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

All'eventuale somministrazione di fondi da parte del Tesoro, a copertura del maggior disavanzo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato derivante dall'assunzione dei servizi ferroviari del Territorio di Trieste, sarà provveduto a carico del fondo indiviso del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1955-56 relativo alle occorrenze del detto Territorio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1956

GRONCHI

SEGNI — ANGELINI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 41. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1956, n. 651.

Modifiche agli articoli 267, 270 e 298 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 123 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Visti gli articoli 267, 268, 269, 270, 298 e 299 del regolamento per l'esecuzione del Codice della naviga-

zione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Udito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa e per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

I titoli professionali per i servizi di macchina, previsti dall'art. 123 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, possono conseguirsi anche se la navigazione richiesta non sia stata effettuata almeno per un terzo su navi nazionali, in deroga a quanto disposto dal primo comma dell'articolo n. 298 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 febbraio 1952, n. 328.

Art. 2.

Gli appartenenti alla gente di mare, muniti del titolo di allievo capitano di macchina, di cui all'art. 268 del suddetto regolamento, possono essere ammessi a sostenere l'esame per « aspirante capitano di macchina », previsto dall'art. 267 del regolamento stesso, qualora si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto il 20° anno di età;

b) abbiano lavorato per almeno sei mesi in uno stabilimento meccanico a fare o a riparare macchine ed abbiano effettuato una navigazione di almeno diciotto mesi in servizio di macchina su navi mercantili o militari, oppure abbiano effettuato almeno ventiquattro mesi di navigazione in servizio di macchina.

Ai fini suddetti l'attività di lavoro e la navigazione richieste sono quelle computabili a termini degli articoli 298, secondo comma, e 299 del citato regolamento.

Art. 3.

Gli allievi capitani di macchina che abbiano superato l'esame per aspirante capitano di macchina, in base al precedente articolo, possono imbarcare in qualità di terzi ufficiali di macchina su piroscafi e su motonavi da carico per qualunque destinazione.

Gli stessi, ove abbiano compiuto ventuno anni di età e le esigenze della navigazione lo giustifichino, possono essere autorizzati dal capo del Compartimento marittimo ad imbarcare sulle navi anzidette in qualità di secondi ufficiali di macchina.

Art. 4.

Gli allievi capitani di macchina, autorizzati ad imbarcare in qualità di terzi o secondi ufficiali di macchina, a norma dell'art. 3, conseguono il titolo professionale di « aspirante capitano di macchina », quando abbiano effettuato il tirocinio di navigazione, oppure di lavoro e di navigazione, previsto dal primo comma, n. 3, dell'art. 267 del citato regolamento.

Art. 5.

Gli aspiranti al titolo di « meccanico navale di prima classe », di cui all'art. 270 del suddetto regolamento, possono essere ammessi al corso integrativo previsto al n. 5 di detto articolo, anche se manchi la successione cronologica indicata al n. 4) circa i requisiti di studio, di lavoro a fare o a riparare macchine e di navigazione, ferme le altre condizioni prescritte per il conseguimento del titolo, compresa quella del requisito scolastico previsto al n. 3) dello stesso articolo.

L'attività di lavoro e la navigazione richiesta sono quelle computabili a termini degli articoli 298, secondo comma, e 299 del citato regolamento.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1956

GRONCHI

SEGNI — CASSIANI — MORO — TAVIANI — ANGELINI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 42. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1956, n. 652.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1955-1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 8 agosto 1955, n. 775, che approva lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1955-56;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste per l'Azienda sali presenta una disponibilità di L. 164.204.966 sull'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale;

Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' autorizzato il prelevamento di L. 25.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda sali, da versarsi all'Amministrazione dei monopoli

di Stato con imputazione al capitolo 19 « Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1955-56 e da iscriversi alla competenza del capitolo 47 della spesa dello stesso bilancio ed esercizio: « Compra dei sali, compresi i canoni, ecc. ».

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1955-56.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *luglio* 1956
Atti del Governo, registro n. 99, *foglio n.* 39. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1954.

Istituzione e soppressione di scuole secondarie di avviamento professionale, con decorrenza dal 1° ottobre 1954.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vedute le leggi 7 gennaio 1929, n. 8 e 22 aprile 1932, n. 490, sul riordinamento delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale;

Considerata la necessità di provvedere, in rapporto alle esigenze locali, per l'anno scolastico 1954-55, alla istituzione e soppressione di scuole e corsi secondari di avviamento professionale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1954 sono istituite le scuole secondarie di avviamento professionale e i relativi posti di organico, di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Gli oneri relativi alla somministrazione, manutenzione e arredamento dei locali, illuminazione, riscaldamento e spese varie di ufficio, nonchè gli stipendi al personale amministrativo e di servizio, faranno carico ai rispettivi Comuni, a norma dell'art. 91, lettera *f)* del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 3.

A decorrere dal 1° ottobre 1954 sono soppresse le scuole ed i corsi secondari di avviamento professionale, ed i relativi posti di organico, di cui alle tabelle *B* e *C* annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

Alla spesa necessaria per il funzionamento delle scuole secondarie di avviamento professionale statali di cui al presente decreto, verrà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio previsti per le nuove istituzioni di scuole, corsi e classi di istruzione tecnica per l'anno 1954-55.

Art. 5.

Con decreto dei Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro saranno apportate agli organici complessivi delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale statali, le modificazioni derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Dogliani, addì 30 settembre 1954

EINAUDI

ERMINI — SCELBA — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *giugno* 1956
Registro n. 33 *Pubblica istruzione, foglio n.* 333

TABELLA A

Istituzione di scuole secondarie di avviamento professionale statali a decorrere dal 1° ottobre 1954

Numero d'ordine	SEDE E DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA	PROVINCIA	TIPO	Numero dei corsi	Direttore con insegn.	Italiano, storia e geografia		Matemat., elem. scienze fisiche e natur. e igiene		MATERIE TECNICHE: Commerciali		Industriali		Agrarie		Marinare		Industriali femminili		Francese	Inglese	Tedesco	Disegno	Calligrafia	Canto corale	Stenografia	Dattilografia	INSEGNANTI TECNICI PRATICI: Agrari		Marinai		Industriali maschili		Industriali femminili	
						Ro 1	Rt 2	Ro 3	Rt 4	Ro 5	Rt 6	Ro 7	Rt 8	Ro 9	Rt 10	Ro 11	Rt 12	Ro 13	Rt 14	Rt 15	Rt 16	Rt 17	Rt 18	Rt 19	Rt 20	Rt 21	Rt 22	Ro 23	Rt 24	Ro 25	Rt 26	Ro 27	Rt 28	Ro 29	Rt 30
1	ALASSIO	Savona	Comm. (aggr.)	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	ALESSANDRIA MANDROGNE	Alessandria	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
3	ALESSANDRIA SAN GIULIANO NUOVO	Alessandria	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
4	ALLUMIERE	Roma	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
5	ARIANO IRPINO	Avellino	Agrario e ind.	3	1	1	3	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
6	AULLA	Massa Carrara	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
7	AVELLINO	Avellino	Comm. (aggr.)	3	—	2	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	BELLANO	Como	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
9	BELLOSGUARDO	Salerno	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
10	BETTONA	Perugia	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
11	BISIGNANO	Cosenza	Commerciale	1	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	BOIANO	Campobasso	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
13	BUTI	Pisa	Industriale	1	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
14	CALATAFIMI	Trapani	Agr. e ind. f.	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
15	CAMPO NELL'ELBA	Livorno	Marinaro e ind. f.	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
16	CANICATTINI BAGNI	Siracusa	Comm. e ind. f.	1	1	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
17	CASSOLNOVO	Pavia	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
18	CASTELCIVITA	Salerno	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
19	CIVIDALE DEL FRIULI	Udine	Ind. m. e f. (aggr.)	4	—	4	1	1	1	—	—	3	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
20	COCCONATO	Asti	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
21	FASANO	Brindisi	Commerciale	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	FIRENZE « Cellini »	Firenze	Ind. m. e f. con spec. arti graf. (aggr.)	10	—	5	5	4	5	—	—	4	3	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	1	—
23	FORINO	Avellino	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
24	GOZZANO	Novara	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—

Numero d'ordine	SEDE E DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA	PROVINCIA	TIPO	Numero dei corsi	Direttore con insegn.	Italiano, storia e geografia Ro 1	Italiano, storia e geografia Rt 2	Matemat., elem. scienze fisiche e natur. e igiene Ro 3	Matemat., elem. scienze fisiche e natur. e igiene Rt 4	MATERIE TECNICHE Commerciali Ro 5	MATERIE TECNICHE Commerciali Rt 6	MATERIE TECNICHE Industriali Ro 7	MATERIE TECNICHE Industriali Rt 8	MATERIE TECNICHE Agrarie Ro 9	MATERIE TECNICHE Agrarie Rt 10	MATERIE TECNICHE Marinare Ro 11	MATERIE TECNICHE Marinare Rt 12	MATERIE TECNICHE Industriali femminili Ro 13	MATERIE TECNICHE Industriali femminili Rt 14	Francese Rt 15	Inglese Rt 16	Tedesco Rt 17	Disegno Rt 18	Calligrafia Rt 19	Canto corale Rt 20	Stenografia Rt 21	Dattilografia Rt 22	INSEGNANTI TECNICI PRATICI Agrari Ro 23	INSEGNANTI TECNICI PRATICI Agrari Rt 24	INSEGNANTI TECNICI PRATICI Marinari Ro 25	INSEGNANTI TECNICI PRATICI Marinari Rt 26	INSEGNANTI TECNICI PRATICI Industriali maschili Ro 27	INSEGNANTI TECNICI PRATICI Industriali maschili Rt 28	INSEGNANTI TECNICI PRATICI Industriali femminili Ro 29	INSEGNANTI TECNICI PRATICI Industriali femminili Rt 30
25	ITRI	Latina	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
26	LAMPORECCHIO	Firenze	Commerciale	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	LATINA	Latina	Agr. e ind. m. e f.		1	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
28	MARSICO NUOVO	Potenza	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
29	MARTINA FRANCA	Taranto	Comm. e agrario	2	1	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	MENTANA	Roma	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
31	MONDRAGONE	Caserta	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
32	MONFORTE D'ALBA	Cuneo	Agrario	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
33	MONOPOLI-ANTONELLI	Bari	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
34	MONTELEPRE	Palermo	Agr. e ind. f.	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
35	MONTERENZIO	Bologna	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
36	MONTESANO SULLA MARCELLANA	Salerno	Commerciale	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37	NOCERA UMBRA	Perugia	Industriale	1	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
38	OMEGNA	Novara	Ind. e comm.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
39	OTTOBIANO	Pavia	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
40	OZZANO MONFERRATO	Alessandria	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
41	PAGANI	Salerno	Agr. ind. f. e comm.	2	1	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
42	PALERMO-ADDAURA	Palermo	Industriale	2	1	—	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
43	PARTANNA	Trapani	Commerciale	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	PATERNO'-RAGALNA	Catania	Ind. m. e f.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
45	PIAGGINE	Salerno	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
46	POLISTENA	Reggio Cal.	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
47	PORDENONE	Udine	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
48	PORTO AZZURRO	Livorno	Industriale	1	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
49	PORTO RECANATI	Macerata	Ind. m. e f.	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
50	RENDE	Cosenza	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
51	ROBBIO	Pavia	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—

Numero d'ordine	SEDE E DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA	PROVINCIA	TIPO	Numero dei corsi	Direttore con insegn.	Italiano, storia e geografia		Matemat., elem. scienze fisiche e natur. e igiene		MATERIE TECNICHE – Commerciali		Industriali		Agrarie		Marinare		Industriali femminili		Francese	Inglese	Tedesco	Disegno	Calligrafia	Canto corale	Stenografia	Dattilografia	INSEGNANTI TECNICI PRATICI – Agrari		Marinari		Industriali maschili		Industriali femminili	
						Ro 1	Rt 2	Ro 3	Rt 4	Ro 5	Rt 6	Ro 7	Rt 8	Ro 9	Rt 10	Ro 11	Rt 12	Ro 13	Rt 14	Rt 15	Rt 16	Rt 17	Rt 18	Rt 19	Rt 20	Rt 21	Rt 22	Ro 23	Rt 24	Ro 25	Rt 26	Ro 27	Rt 28	Ro 29	Rt 30
52	ROMA « Diaz »	Roma	Ind. f. (aggr.)	5	—	4	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
53	ROMA « Dionigi »	Roma	Comm. (aggr.)	6	—	4	2	4	2	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
54	ROMA « P.ssa di Piemonte »	Roma	Ind. f. (aggr.)	3	—	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
55	ROMA PRIMAVALLE	Roma	Commerciale	3	1	2	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	S. FEDELE INTELVI	Como	Commerciale	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	SANTA FIORA	Grosseto	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
58	SANT'ANGELO DE' LOMBARDI	Avellino	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
59	SANTA TERESA GALLURA	Sassari	Commerciale	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60	SANTERAMO IN COLLE	Bari	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
61	SERIATE	Bergamo	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
62	TORITTO	Bari	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
63	TREVIGLIO	Bergamo	Comm. e ind. (aggr.)	2	—	2	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—	—	—	—
64	USCIO	Genova	Commerciale	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	VIDIGULFO	Pavia	Commerciale	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	VIGGIANO	Potenza	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
67	VIGUZZOLO	Alessandria	Agrario	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
68	VIPITENO	Bolzano	Comm. (in lingua tedesca)	1	1	1 (1)	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) La cattedra è di tedesco, storia e geografia.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica.

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

TABELLA *B*

Soppressione di scuole secondarie di avviamento professionale statali a decorrere dal 1° ottobre 1954

Numero d'ordine	SEDE E DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA	PROVINCIA	TIPO	Numero dei corsi	Direttore con insegn.	Italiano, storia e geografia		Matematica, elementi di scienze fis. e nat., igiene		MATERIE TECNICHE: Commerciali		Industriali		Agrarie		Marinare		Industriali femminili		Francese	Inglese	Tedesco	Disegno	Calligrafia	Canto corale	Stenografia	Dattilografia	INSEGNANTI TECNICI PRATICI: Agrari		Marinari		Industriali maschili		Industriali femminili	
						Ro 1	Rt 2	Ro 3	Rt 4	Ro 5	Rt 6	Ro 7	Rt 8	Ro 9	Rt 10	Ro 11	Rt 12	Ro 13	Rt 14	Rt 15	Rt 16	Rt 17	Rt 18	Rt 19	Rt 20	Rt 21	Rt 22	Ro 23	Rt 24	Ro 25	Rt 26	Ro 27	Rt 28	Ro 29	Rt 30
1	ALASSIO	Savona	Commerciale	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	ARIANO IRPINO	Avellino	Agrario	3	1	1	3	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
3	AVELLINO	Avellino	Commerciale	3	1	2	1	2		2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	CANICATTINI BAGNI	Siracusa	Agr. e ind. f.	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
5	CIVIDALE DEL FRIULI	Udine	Ind. m. e f.	4	1	1	1	1		—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—
6	FIRENZE « Cellini »	Firenze	Ind. m. e f. (aggr.)	10	—	5	5	4	5	—	—	4	3	—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	1	—
7	LATINA	Latina	Agr. e ind. f.	2	1	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
8	MARTINA FRANCA	Taranto	Commerciale	2	1	2	—	1		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	OMEGNA	Novara	Industriale	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
10	PAGANI	Salerno	Agr. e ind. f.	2	[illegible]	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
11	PALERMO-ADDAURA	Palermo	Marinaro	2	1	—	2	1		—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
12	PORTO AZZURRO	Livorno	Commerciale	1	[illegible]	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	ROMA « Diaz »	Roma	Ind. f. (aggr.)	6	—	4	3	3	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5
14	ROMA « Dionigi »	Roma	Comm. (aggr.)	8	—			4	1	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
15	TREVIGLIO	Bergamo	Comm. (aggr.)	2	—	2	—	1		—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

TABELLA C

Soppressione di corsi secondari di avviamento professionale statali a decorrere dal 1° ottobre 1954

Numero d'ordine	SEDE E DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA	PROVINCIA	TIPO	Numero dei corsi	Direttore	Italiano, storia e geografia		Matematica		MATERIE TECNICHE: Commerciali		Industriali		Agrarie		Marinare		Industriali femminili		Francese	Inglese	Tedesco	Disegno	Calligrafia	Canto corale	Stenografia	Dattilografia	INSEGNANTI TECNICI PRATICI: Agrari		Marinari		Industriali maschili		Industriali femminili	
						Ro 1	Rt 2	Ro 3	Rt 4	Ro 5	Rt 6	Ro 7	Rt 8	Ro 9	Rt 10	Ro 11	Rt 12	Ro 13	Rt 14	Rt 15	Rt 16	Rt 17	Rt 18	Rt 19	Rt 20	Rt 21	Rt 22	Ro 23	Rt 24	Ro 25	Rt 26	Ro 27	Rt 28	Ro 29	Rt 30
	Corsi annuali																																		
1	ALESSANDRIA-MANDROGNE	Alessandria	Agrario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	ALESSANDRIA SAN GIULIANO NUOVO	Alessandria	Agrario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	CASSOLNOVO	Pavia	Agrario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	COCCONATO	Asti	Agrario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	OTTOBIANO	Pavia	Agrario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	VIGUZZOLO	Alessandria	Agrario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Corsi biennali																																		
1	BELLAGIO	Como	Comm. albergh.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	BISIGNANO	Cosenza	Commerciale	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	BUTI	Pisa	Industriale	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	MONFORTE D'ALBA	Cuneo	Agrario	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	NOCERA UMBRA	Perugia	Industriale	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
6	OZZANO MONFERRATO	Alessandria	Agrario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	SANTA FIORA	Grosseto	Agrario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	TORITTO	Bari	Agrario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	VIPITENO	Bolzano	Comm. (in lingua tedesca)	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

(3274)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1956.

Attivazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Canepina, Monte Romano, San Giovanni di Bieda, Soriano nel Cimino, ecc., appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Viterbo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto terreni per i comuni di Canepina, Monte Romano, San Giovanni di Bieda, Soriano nel Cimino, Vallerano, Vetralla, Vignanello e Vitorchiano, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Viterbo;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto terreni, formato a norma del testo unico approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° agosto 1956 per i comuni di Canepina, Monte Romano, San Giovanni di Bieda, Soriano nel Cimino, Vallerano, Vetralla, Vignanello e Vitorchiano, appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Viterbo.

Da tale data cessano le operazioni intese a mantenere al corrente il catasto preesistente.

Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1956
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 98. — BENNATI

(3248)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1956.

Aggregazione dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale al settore del credito della Cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 797;

Vista la richiesta dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale per l'applicazione del regime degli assegni familiari al proprio personale in sostituzione della corresponsione in atto del trattamento di famiglia;

Decreta:

L'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale è aggregato al settore del credito della Cassa unica degli assegni familiari ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del dipendente personale retribuito.

Roma, addì 27 marzo 1956

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
VIGORELLI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(3318)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1956.

Sdoppiamento del II Ufficio del registro per l'Imposta generale sull'entrata di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella per la circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto Ministeriale 26 luglio 1937, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1952, registro n. 16 Finanze, foglio n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1° agosto 1952, col quale venne istituito il II Ufficio del registro per l'Imposta generale sull'entrata di Milano;

Ritenuta l'opportunità di sdoppiare il predetto II Ufficio, in relazione allo sviluppo dei servizi ad esso affidati;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, e l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083;

Decreta:

Art. 1.

Il II Ufficio del registro per l'Imposta generale sull'entrata di Milano è sdoppiato in due uffici così denominati:

II Ufficio del registro per l'Imposta generale sull'entrata di Milano;

III Ufficio del registro per l'Imposta generale sull'entrata di Milano;

ferma restando l'attuale circoscrizione territoriale, di cui alla tabella approvata con decreto Ministeriale 26 luglio 1937, e successive modificazioni.

Art. 2.

Le attribuzioni degli Uffici di cui all'art. 1 del presente decreto vengono stabilite con l'allegata tabella.

Art. 3.

Le variazioni disposte col presente decreto e relativa annessa tabella avranno effetto dal 1° gennaio 1957.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1956
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 303. — BENNATI

TABELLA

Sede e denominazione dell'Ufficio	Ripartizione dei servizi
MILANO II Ufficio del registro per l'Imposta generale sull'entrata	*Azienda dello Stato* 1. La trattazione, a qualunque anno si riferiscano, delle denunzie per abbonamenti all'imposta generale sull'entrata ragguagliata al volume degli affari per le seguenti categorie di esercenti, di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 10 dicembre 1953, n. 95459: art. 1, n. 2: artigiani ambulanti; art. 1, n. 8: commercianti esercenti la vendita al pubblico; art. 1, n. 9: venditori ambulanti. 2. Annotazioni nel registro mod. VI, prescritte dall'art. 14 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, e successive disposizioni. 3. Vidimazione dei libri, registri, bollettari, ecc. prescritta dall'art. 112 del regolamento 26 gennaio 1940, n. 10, e da altre norme. 4. Contesti per violazione all'imposta generale sull'entrata elevati dall'Ufficio e dallo stesso definiti contemporaneamente, in via breve. 5. Tributi speciali per servizi richiesti all'Ufficio. *Aziende speciali* 1. Quote di compartecipazione alle ammende ed alle pene pecuniarie. 2. Spese e competenze per atti coattivi.
MILANO III Ufficio del registro per l'Imposta generale sull'entrata	*Azienda dello Stato* 1. La trattazione, a qualunque anno si riferiscano, delle denunzie per abbonamenti all'imposta generale sull'entrata ragguagliata al volume degli affari per le seguenti categorie di esercenti di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 10 dicembre 1953, n. 95459, e per quelle indicate nel titolo II (articoli 18 a 21) dello stesso decreto: art. 1, n. 1 esercenti pubblici esercizi; art. 1, n. 3: esercenti prestazioni al dettaglio; art. 1, n. 4: esercenti trasporti di persone con autovetture da piazza o da noleggio di rimessa, vetture da piazza, motoscafi, battelli e gondole; art. 1, n. 5: professionisti; art. 1, n. 6: agenti di cambio, commissionari di borsa e cambiavalute; art. 1, n. 7: spedizionieri, agenti marittimi, agenzie di città delle Ferrovie dello Stato, agenzie ed uffici di viaggio e turismo, agenzie di navigazione fluviale, lacuale, lagunare, corrieri ed imprese di imbarco e sbarco; articoli 18 a 21 cucine economiche, mense e spacci militari, aziendali e di fabbrica. 2. Denunzie concernenti abbonamenti all'imposta generale sull'entrata diversi da quelli ragguagliati al volume degli affari. 3. Denunzie di ogni specie che comportano la riscossione dell'imposta generale sull'entrata in modo virtuale. 4. Autotassazioni per imposta generale sull'entrata effettuate con versamento in conto corrente postale che non sono di competenza del I Ufficio per l'imposta generale sull'entrata (Centro meccanografico) di Milano. 5. Contesti per violazioni all'imposta generale sull'entrata, eccettuati soltanto quelli elevati e contemporaneamente definiti in via breve dal II Ufficio. 6. Ogni altro servizio concernente l'applicazione dell'imposta generale sull'entrata che non sia di competenza del II Ufficio. 7. Tributi speciali per servizi richiesti all'Ufficio. *Aziende speciali* 1. Quote di compartecipazione alle ammende e alle pene pecuniarie. 2. Spese e competenze per atti coattivi.

Roma, addì 9 maggio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

(3295)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1956.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa operaia cattolica « Sant'Antonio di Padova » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Sezze (Latina).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la delibera in data 30 maggio 1956 del Consiglio d'amministrazione della Cassa operaia cattolica « Sant'Antonio di Padova » società cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Sezze (Latina), con la quale viene richiesto lo scioglimento degli organi amministrativi ai sensi dell'art. 57, primo comma, lettera *c*) titolo VII, capo 2° del regio decreto-legge sopra citato 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa operaia cattolica « Sant'Antonio di Padova », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Sezze (Latina)

sono sciolti in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1956

Il Ministro: MEDICI

(3316)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1956.

Determinazione di retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere delle zone del Verbano, Cusio ed Ossola della provincia di Novara, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art 35, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visti l'art. 6, ultimo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e gli articoli 17 primo comma, e 21, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativi alla determinazione dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che prevede l'applicazione delle disposizioni del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, per il calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 30, 32 e 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Le retribuzioni medie, da valere agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere delle zone del Verbano, Cusio ed Ossola della provincia di Novara, sono determinate nelle misure di cui all'allegata tabella.

Art. 2.

Per il personale dipendente da aziende site fuori del comune di Stresa Borromeo le retribuzioni medie di cui all'allegata tabella sono ridotte del 10 per cento.

Art. 3.

Il presente decreto ha applicazione a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1956

p. *Il Ministro*: SEDATI

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere delle zone del Verbano, Cusio ed Ossola della provincia di Novara.

CATEGORIA DIPENDENTI	LUSSO		1ª CATEGORIA		2ª CATEGORIA		ALTRE	
	Dal 1°-7 al 30-9	Rest. 9 mesi	Dal 1°-7 al 30-9	Rest. 9 mesi	Dal 1°-7 al 30-9	Rest. 9 mesi	Dal 1°-7 al 30-9	Rest. 9 mesi
1ª categoria	74.000	62.000	70.000	58.000	68.000	57.000	—	—
2ª categoria . . .	49.000	43.000	47.000	40.000	45.000	40.000	42.000	37.000
3ª categoria	35.000	33.000	33.000	31.000	32.000	30.000	30.000	28.000
Apprendisti	16.600	15.600	16.000	15.000	15.300	14.400	14.300	13.400

Nota. — Zona territoriale di applicazione della tabella di retribuzioni medie zone della provincia di Novara — comunemente denominate del Verbano, del Cusio e dell'Ossola — comprendenti tutta la parte della Provincia stessa a nord della linea Arona (comune di Arona compreso) vertice sud del lago d'Orta.

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SEDATI

(3168)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1956.

Determinazione di retribuzioni medie per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Genova, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione di salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5, del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visti l'art. 6, ultimo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e gli articoli 17, primo comma, e 21, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, relativi alla determinazione dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che prevede l'applicazione delle disposizioni del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, per il calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visti gli articoli 30, 32 e 33, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 340, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione INA-Casa;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Le retribuzioni medie, da valere agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione INA-Casa, per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Genova, sono determinate nelle misure di cui all'allegata tabella.

Art. 2.

Il presente decreto ha applicazione a decorrere dal primo periodo di paga successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 giugno 1956

p. *Il Ministro*: SEDATI

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Genova

CATEGORIA PERSONALE	CATEGORIA ALBERGHI				
	Lusso	1ª Categoria	2ª Categoria	3ª Categoria	4ª Categoria e locande
Personale di 1ª categoria:					
uomini	46.771	44.165	42.736	—	—
donne	39.921	37.742	—	—	—
Personale di 2ª categoria:					
uomini	39.150	37.574	36.627	34.959	—
donne	33.138	31.698	30.784	—	—
Personale di 3ª categoria:					
uomini super. ai 20 anni	34.098	32.759	32.051	30.615	28.905
donne super. ai 20 anni	28.580	27.302	26.655	25.681	24.249
uomini dai 18 ai 20 anni	26.955	26.015	25.655	25.129	23.962
donne dai 18 ai 20 anni	19.689	18.914	18.510	18.046	17.182
uomini dai 16 ai 18 anni	20.386	19.630	19.280	18.764	17.900
donne dai 16 ai 18 anni	17.465	16.596	16.281	15.840	14.974
uomini infer. ai 16 anni	13.989	13.216	12.773	12.428	11.612
donne infer. ai 16 anni	13.451	12.670	12.344	11.821	11.075

Nota. — Le retribuzioni medie indicate in tabella devono essere maggiorate delle quote di vitto e alloggio nella misura stabilita dal decreto Ministeriale 12 marzo 1951 (*Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 1951, n. 69).

Visto, p. *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SEDATI

(3169)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1956.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 4 aprile 1955, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Imperia;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Imperia n. 8371/3-c, in data 21 maggio 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Biglieri Silvano, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'Associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori), in quanto dimissionario, con il sig. Spano Ottavio della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Biglieri Silvano è sostituito con il sig. Spano Ottavio, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Imperia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(3166)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1956.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 24 novembre 1954, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Udine;

Vista la nota dell'Ufficio provinciale del lavoro di Udine n. 22840, in data 14 maggio 1956, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Pianta Fausto, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dall'Associazione sindacale interessata (Associazione degli artigiani), in quanto deceduto, con il sig. Casella Antonio della stessa organizzazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Pianta Fausto è sostituito con il sig. Casella Antonio, quale rappresentante dei datori di lavoro, nella Commissione provinciale per il collocamento di Udine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(3165)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1956.

Modificazione dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 19 dello statuto del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, approvato con proprio decreto 11 marzo 1948 e modificato con successivi decreti 2 ottobre 1948, 14 giugno 1949 e 31 gennaio 1955;

Viste le deliberazioni adottate nella seduta del 30 marzo 1956 dal Consiglio di amministrazione dell'istituto stesso, nonchè il parere espresso in proposito dal Consiglio generale del Banco nella tornata del 28 aprile 1956;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 3, 8, 9, 16, 19, 26, 38, 39, 40 e 41 dello statuto del Banco di Napoli sono modificati come segue:

Art. 3. — L'Amministrazione centrale e la Direzione generale del Banco hanno sede in Napoli.

Il Banco può istituire uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero.

Il Banco svolge la sua attività a mezzo filiali e rappresentanze; alle filiali all'estero può essere attribuita diversa denominazione.

All'estero il Banco può istituire filiazioni aventi propria personalità giuridica ed assumere partecipazioni in imprese bancarie.

Art. 8. — Il Consiglio generale è costituito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ed è composto:

a) dai sindaci dei comuni di Napoli e di Bari;

b) dai capi delle Amministrazioni provinciali di Napoli e Bari;

c) da quattro rappresentanti, uno per ciascuna sezione, della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Napoli, da scegliersi per categorie su apposite terne proposte dalla Camera stessa;

d) da un rappresentante per ogni Provincia in cui il Banco opera con proprie filiali, da scegliersi su terna proposta dalla rispettiva Camera di commercio, industria ed agricoltura;

e) dai tre consiglieri di amministrazione nominati con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in conformità del successivo art. 16.

Con lo stesso decreto che costituisce il Consiglio generale è nominato il presidente.

Il Consiglio generale elegge il vice-presidente, scegliendolo tra i consiglieri di amministrazione nominati dal Ministro per il tesoro, e, su proposta del presidente, nomina annualmente un segretario, scegliendolo tra i dirigenti del Banco di grado non inferiore al secondo.

Il Consiglio generale, il presidente, il vice-presidente e gli altri due consiglieri di amministrazione di cui alla precedente lettera *e*) durano in carica per un quadriennio.

Il quadriennio decorre dalla scadenza del termine fissato dall'art. 67 per l'approvazione dei bilanci e dei conti economici dell'esercizio precedente.

La nomina o la elezione a cariche indicate nel presente articolo, che si rendano vacanti nel corso del quadriennio, ha efficacia fino al termine del quadriennio stesso.

La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso di sostituzione di componenti il Consiglio di amministrazione e di revisori eletti dal Consiglio generale ai sensi dell'art. 9, lettera *d*) per vacanze verificatesi rispettivamente nel corso del quadriennio o dell'anno.

Art. 9. — Il Consiglio generale ha la sorveglianza sull'indirizzo amministrativo del Banco. Particolarmente:

a) esamina ed approva, udita la relazione dei revisori, il bilancio, il conto economico ed il riparto degli utili del Banco, delle Sezioni speciali e degli enti costituiti per iniziativa del Banco, ove ciò sia previsto dai relativi statuti;

b) discute ed approva la relazione sull'operato del Consiglio di amministrazione e sulla attività svolta dal Banco e dalle Sezioni per ogni esercizio;

c) esprime il proprio parere sulle modificazioni dello statuto che il Consiglio di amministrazione deliberasse di proporre all'organo di vigilanza;

d) elegge nel proprio seno cinque componenti il Consiglio di amministrazione, che durano in carica per un quadriennio, due revisori effettivi ed uno supplente, che durano in carica un anno.

Art. 16. — Il Consiglio di amministrazione è composto:

dal presidente del Consiglio generale, che lo presiede;

dal vice-presidente del Consiglio generale e dagli altri due consiglieri d'amministrazione nominati dal Ministro per il tesoro;

da cinque consiglieri di amministrazione eletti ogni quadriennio dal Consiglio generale in sessione ordinaria.

Art. 19. — Il Consiglio di amministrazione, in particolare:

1) approva, su proposta del direttore generale, le norme regolamentari riguardanti le operazioni e i servizi del Banco;

2) elegge ogni quadriennio nel proprio seno tre componenti il Comitato direttivo;

3) istituisce, quando ne ravvisi la necessità, su proposta del direttore generale, commissioni di sconto, comitati tecnici e commissioni speciali, di qualsiasi natura, determinandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi;

4) determina i limiti di competenza del Comitato direttivo e del direttore generale e, su proposta del direttore generale, quelli del personale direttivo addetto alla Direzione generale e delle Direzioni delle filiali per le operazioni di credito ordinario e per quelle delle Sezioni speciali; e delibera, su proposta del direttore generale, le operazioni di credito ordinario e quelle delle Sezioni speciali di propria competenza;

5) determina i limiti di competenza del Comitato direttivo e del direttore generale: per gli acquisti, le vendite e le permute di immobili, le cessioni di crediti in sofferenza, le transazioni con qualunque modalità, la cancellazione di iscrizioni ipotecarie, le surrogazioni ed ogni altra formalità ipotecaria; per l'adesione a concordati preventivi e fallimentari, alle amministrazioni controllate ed alla cessione dei beni pro solvendo; per le erogazioni a scopi benefici, assistenziali e culturali e, in genere, per ogni altra spesa od erogazione; e delibera su tali atti quando eccedano i limiti di competenza del Comitato direttivo;

6) delibera, su proposta del direttore generale, la istituzione, la chiusura e la trasformazione delle filiali;

7) delibera, sulle proposte da presentare agli organi competenti per le modifiche dello statuto nonchè su quelle relative a modifiche del regolamento per il personale e, in genere sulle materie riguardanti disciplina del rapporto d'impiego o di lavoro;

delibera, in conformità dell'apposito regolamento, sulle materie riguardanti il personale che non siano di competenza di altro organo;

8) esamina i bilanci ed i conti economici del Banco e delle Sezioni speciali e ne autorizza la presentazione al Consiglio generale, con le proposte per il riparto degli utili;

9) convoca il Consiglio generale;

10) approva, su proposta del direttore generale, i quadri organici complessivi per le singole categorie del personale e le loro modificazioni;

11) determina il trattamento economico e di quiescenza del direttore generale;

12) provvede, su proposta del direttore generale, alla nomina, alla destinazione, al trasferimento, alla promozione, al collocamento a disposizione e in disponibilità, al collocamento fuori ruolo, al collocamento a riposo, alle dimissioni di ufficio, alla dispensa dal servizio dei dirigenti, alla concessione ad essi della facoltà di firma e, salvo diverse disposizioni del regolamento per il personale, adotta, su proposta del direttore generale, ogni altro provvedimento riguardante i dirigenti stessi;

13) provvede, su proposta del direttore generale o della Commissione di disciplina quando sia richiesto dal regolamento per il personale, alla sospensione dal grado con privazione del trattamento economico, alla revoca, alla retrocessione sostitutiva di revoca ed alla destituzione dei dipendenti di qualsiasi grado;

14) delibera, su proposta del presidente, in merito ai ricorsi avverso i giudizi complessivi di qualifica formulati e le sanzioni disciplinari inflitte, a norma del regolamento per il personale, dal direttore generale, il quale partecipa senza voto consultivo alle relative riunioni;

15) delibera la eliminazione dalle scritture dei crediti di importo unitario superiore alle L. 3.000.000;

16) delibera sulle partecipazioni ad enti creati o promossi dallo Stato;

17) delibera la concessione di mutui ad enti pubblici;

18) adempie ad ogni altro compito ad esso riservato dallo statuto, dal regolamento per il personale o da leggi speciali.

Art. 26. — Il Comitato direttivo è costituito:

dal presidente del Consiglio di amministrazione, che lo presiede;

dal vice-presidente;

da tre componenti eletti ogni quadriennio dal Consiglio di amministrazione nel proprio seno, ai sensi dell'art. 19. Al caso di vacanze che si verifichino nel corso del quadriennio si applica la disposizione del penultimo comma dell'art. 8.

Capo VIII

Filiali e rappresentanze

Art. 38. — Le singole direzioni delle filiali, usando della firma collettiva, come prescritto dall'art. 39, hanno di fronte ai terzi la rappresentanza della filiale a cui sono preposte per gestirne gli affari ed eseguire le operazioni contemplate nell'art. 6 del presente statuto entro i limiti delle autorizzazioni ricevute.

Esse adempiono inoltre ai seguenti compiti:

danno esecuzione alle deliberazioni ed alle istruzioni degli organi superiori;

provvedono ad assicurare il normale svolgimento dei servizi;

rilasciano mandato ad avvocati e procuratori anche se facenti parte del ruolo speciale del Banco, per la difesa e la rappresentanza dell'Istituto nei giudizi contestati ad istanza o nei confronti della filiale;

promuovono le azioni giudiziarie in primo grado di giurisdizione per il recupero di crediti e, con l'autorizzazione del presidente, propongono qualunque gravame e qualsiasi altra azione;

provvedono in caso di urgenza a tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali necessari alla tutela degli interessi del Banco, riferendone alla Direzione generale, che ne informa il presidente;

effettuano qualunque operazione interessante la propria filiale presso i Ministeri, le Amministrazioni e gli uffici pubblici, gli enti pubblici, gli enti morali ed in genere presso qualunque Amministrazione, niuna esclusa od eccettuata;

autorizzano il tramutamento al portatore di titoli nominativi di proprietà del Banco;

esercitano le funzioni gerarchiche ed adottano i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale, in conformità dei poteri loro conferiti.

I preposti alle rappresentanze hanno le attribuzioni ed i poteri loro conferiti con lo speciale mandato.

Art. 39. — La facoltà di firmare in nome del Banco, oltre che al presidente del Consiglio di amministrazione, ed in caso di assenza o di impedimento al vicepresidente, spetta:

singolarmente:

al direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento, a chi lo sostituisce a norma dell'art. 35, per la Direzione generale e per le sedi centrali delle Sezioni speciali, per gli uffici di rappresentanza della Direzione generale e per tutte le filiali;

collettivamente:

a) per la Direzione generale e per le sedi centrali delle Sezioni speciali:

1) a due direttori centrali;

2) ad un direttore centrale e ad un condirettore centrale addetti alla Direzione generale;

3) ad un direttore centrale o condirettore centrale addetti alla Direzione generale e ad un capo servizio congiuntamente tra loro ovvero ad uno di essi congiuntamente ad un dirigente o ad un funzionario al quale sia stata conferita la facoltà di firma;

b) per le filiali autonome:

ad un dirigente o ad un funzionario congiuntamente ad altro dirigente o funzionario, ad uno di essi congiuntamente ad un impiegato al quale sia stata conferita la facoltà di firma;

c) per le filiali non autonome:

al dirigente, funzionario od impiegato preposto congiuntamente ad un funzionario o ad un impiegato al quale sia stata conferita la facoltà di firma; ad un dirigente, funzionario o impiegato della filiale di aggregamento congiuntamente ad un funzionario o impiegato della filiale dipendente, al quale sia stata conferita la facoltà di firma.

La firma è legalmente impegnativa quando sia apposta sotto la denominazione del Banco da due delle persone innanzi indicate, con la osservanza delle norme suddette.

La facoltà di firma per i dirigenti, funzionari e per gli impiegati autorizzati è limitata alla filiale a cui essi appartengono ed a quelle che ne dipendono.

La cessazione della facoltà di firma presso una determinata filiale importa la cessazione della facoltà di firma presso le filiali che ne dipendono.

La facoltà di firma può essere estesa dal Consiglio di amministrazione anche a filiali diverse da quelle presso le quali normalmente deve essere esercitata.

I dirigenti e i funzionari abilitati alla firma presso la Direzione generale possono essere autorizzati dal Consiglio di amministrazione a firmare presso le filiali, congiuntamente ad un dirigente, ad un funzionario o ad un impiegato, a cui sia stata conferita la facoltà di firma presso le filiali stesse.

Presso l'ufficio di rappresentanza della Direzione generale in Roma la firma è demandata ad un dirigente e ad un funzionario al quale sia stata conferita la facoltà di firma, congiuntamente tra loro; presso gli uffici di rappresentanza del Banco all'estero la facoltà di firma è esercitata nei modi e limiti indicati nelle relative deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 40. — Il Consiglio di amministrazione può, in caso di eccezionale comprovata necessità, autorizzare la temporanea concessione ad impiegati della facoltà di firma prevista per i funzionari.

Art. 41. — Il Consiglio di amministrazione, determinando i limiti dell'autorizzazione, può autorizzare dirigenti e funzionari a firmare singolarmente presso la Direzione generale.

Il Consiglio può altresì autorizzare dirigenti, funzionari o impiegati a firmare singolarmente presso determinate filiali o rappresentanze o per determinate categorie di operazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1956

Il Ministro: MEDICI

(3315)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un immobile sito in Egna (Bolzano).

Con decreto commissariale n. 370.24005.14/1.60243, in data 5 giugno 1956 l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare dal comune di Egna (Bolzano), per il prezzo di L. 1000, un'area edificatoria della superficie di mq. 374, sita in Egna, indicata nel catasto comunale al foglio n. 5, particella n. 226/4, da utilizzarsi per la costruzione di un consultorio.

(3224)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Cologno al Serio (Bergamo).

Con decreto commissariale n. 370.24005.12.12.61345, in data 5 giugno 1956, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata, ad accettare la donazione, disposta dal comune di Cologno al Serio (Bergamo), di un'area edificatoria della superficie di mq. 257, sita in Cologno al Serio, indicata nel catasto comunale al mappale numero 2760 sub *B*, da utilizzarsi per la costruzione di un consultorio.

(3257)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Olbia (Sassari).

Con decreto commissariale n. 370.24005.73/4.61313, in data 5 giugno 1956, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal comune di Olbia (Sassari), di un'area edificatoria della superficie di mq. 416, sita in Olbia, indicata nel catasto comunale alla partita 1500-*f*. 36, mappali n. 255 ri 0.03.13 da utilizzarsi per la costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(3258)

Revoca del decreto commissariale n. 370.24005.31.7.60.767, in data 12 marzo 1955, ed autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Lucera (Foggia).

Con decreto commissariale n. 370.24005.31/7.60767, in data 19 giugno 1956, si è provveduto a revocare il decreto commissariale n. 370.24005.31.7.60767, in data 12 marzo 1956, e ad autorizzare l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare, dal comune di Lucera, la donazione di un'area edificatoria della superficie di mq. 1405, sita in Lucera, indicata nel catasto comunale al foglio n. 29-*D* particella n. 2051-*b* ettari 0.10.92; n. 29-*D* particella n. 2051-½ ettari 0.03.13 da utilizzarsi per la costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(3259)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca trasferimento di notaio

Con decreto Ministeriale 7 luglio 1956, è stato revocato il decreto Ministeriale 8 giugno 1956, nella parte che dispone il trasferimento del notaio dott. Errol Mario nel comune di Lodi, distretto notarile di Milano, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Maglie, distretto notarile di Lecce.

(3325)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno lungo il torrente Vallecrosia, in comune di San Biagio della Cima (Imperia).

Con decreto 21 gennaio 1956, n. 1688, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno lungo il torrente Vallecrosia, in comune di San Biagio della Cima (Imperia), non censita nel catasto, della superficie di mq. 200, ed indicata nella planimetria 20 luglio 1954, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale, sezione autonoma, di Imperia, che fa parte integrante del decreto stesso.

(3075)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un relitto d'alveo del torrente Corvino o Buonvicino, in comune di Buonvicino (Cosenza).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, 15 dicembre 1955, n. 3229, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato, di un relitto d'alveo del torrente Corvino o Buonvicino (in destra) in comune di Buonvicino (Cosenza), incensito nel catasto (ricadente però nella zona riportata al foglio 4 del catasto del comune di Buonvicino e precisamente contiguo alla particella 634) della superficie di mq. 493,50 ed indicato nella planimetria 6 giugno 1954, in scala 1:500, dell'Ufficio tecnico erariale di Cosenza che fa parte integrante del decreto stesso.

(3070)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 1956, registro n. 31 Marina mercantile, foglio n, 189, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso presentato dall'ex milite scelto della disciolta milizia nazionale portuaria Morassi Gio Batta, avverso il provvedimento del Ministero della marina mercantile in data 28 dicembre 1954, n. 19480, col quale gli è stato comunicato che il grado effettivamente e regolarmente raggiunto nel Corpo di appartenenza era quello di milite scelto e non di vice brigadiere.

(3263)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma in ostetricia

La ostetrica Costantina Guerri nata a Pievepelago il 21 marzo 1911, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma in ostetricia rilasciatole dalla Università di Bologna in data 24 giugno 1933 a seguito degli esami conclusivi del relativo corso.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(3328)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 febbraio 1956, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1956, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal comune di Udine, contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto Ministeriale in data 27 agosto 1954, sull'ex parco della Rimembranza sito nel comune di Udine.

(3329)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 157

Corso dei cambi del 12 luglio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,83	624,83	624,80	624,81	624,75	624,82	624,81	624,83	624,83	624,82
$ Can.	636,10	635 —	634,75	635,25	635,45	636,05	634,75	636 —	636 —	635,75
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,80	145,805	145,75	145,80	145,805	145,805	145,80	145,80
Kr. D.	90,45	90,35	90,38	90,40	90,26	90,46	90,42	90,46	90,46	90,40
Kr N.	87,46	87,40	87,40	87,41	87,31	87,46	87,425	87,46	87,46	87,40
Kr. Sv.	121,22	121,15	121,20	121,20	121,30	121,22	121,19	121,24	121,24	121,20
Fol.	164,23	164,24	164,25	164,18	164,21	164,24	164,20	164,26	164,26	164,20
Fr. B.	12,575	12,575	12,5725	12,57	12,555	12,57	12,5675	12,575	12,57	12,575
Fr. Fr.	178,27	178,23	178,28	178,23	178,15	178,27	178,26	178,28	178,28	178,25
Fr. Sv acc.	143,47	143,47	143,40	143,43	143,30	143,47	143,44	143,47	143,47	143,35
Lst.	1748,75	1748,75	1747,50	1747,875	1747,75	1748,81	1747,75	1748,75	1748,75	1747,75
Dm. occ.	149,70	149,70	149,65	149,65	149,55	149,70	149,66	149,71	149,71	149,65

Media dei titoli del 12 luglio 1956

Rendita 3,50 % 1906	61,10
Id. 3,50 % 1902	56,70
Id. 5 % 1935	85,45
Redimibile 3,50 % 1934	77,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,175
Id. 5 % 1936	93,675
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,20

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,525
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 luglio 1956

1 dollaro USA.	624,81
1 dollaro Can.	635 —
1 Fr Sv lib.	145,805
1 Kr. Dan.	90,41
1 Kr. Norv.	87,417
1 Kr. Sv.	121,195
1 Fol.	164,19
1 Fr. bel.	12,569
100 Fr. Fr.	178,245
1 Fr. Sv. acc.	143,435
1 Lst.	1747,812
1 Marco ger.	149,655

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria	Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto	» 1794,55 per una lira egiziana

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della Cassa operaia cattolica « Sant'Antonio di Padova », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede a Sezze (Latina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, di pari data, che dispone, in applicazione dell'art. 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa operaia cattolica « Sant'Antonio di Padova » società cooperativa a responsabilità limitata con sede a Sezze (Latina);

Dispone:

Il rag. Giovanni Benvenuti è nominato commissario straordinario a norma dell'art. 58 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per l'amministrazione della Cassa operaia cattolica « Sant'Antonio di Padova » società cooperativa a responsabilità limitata con sede a Sezze (Latina), ed i sigg. avv. Filippo Lombardini, dott. Alessandro Pailiccia e dott. Marcello Avvisati, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dallo stesso art. 58.

Il commissario straordinario ed i membri del Comitato di sorveglianza hanno i poteri e le attribuzioni contemplati dal Titolo VII, Capo 2°, del ripetuto regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1956

Il Governatore: MENICHELLA

(3317)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico a millecinquecento posti di allievo aiuto macchinista da ammettere ad un corso di istruzione per la nomina di altrettanti aiuto macchinisti in prova.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1956, n. 3630, registrato alla Corte dei conti addì 10 aprile 1956, registro n. 7 bilancio Trasporti, foglio n. 93, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a millecinquecento posti di allievo aiuto macchinista da ammettere ad un corso di istruzione per la nomina di altrettanti aiuto macchinisti in prova;

Vista la relazione della Direzione generale Servizio personale e affari generali, n. P.A.G. 41/1/245/111882 del 4 luglio 1956;

Decreta:

Le prove scritte del concorso citato nelle premesse, avranno luogo il giorno 29 luglio 1956 in sedi ubicate nelle città di: Torino, Genova, Milano, Verona, Venezia, Trieste, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 luglio 1956

Il Ministro: ANGELINI

(3355)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a tre posti di custode in prova nel ruolo del personale subalterno addetto ai servizi di metereologia ed ecologia agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 27 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1954, registro n. 2, foglio n. 31, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 10 marzo 1954, con il quale è stato indetto un concorso pubblico per titoli a tre posti di custode in prova nel ruolo del personale subalterno addetto ai servizi di meteorologia ed ecologia agraria;

Visti il decreto Ministeriale 4 settembre 1954, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1954, registro n. 18, foglio n. 152, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visti gli atti della precitata Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli a tre posti di custode in prova nel ruolo del personale subalterno addetto ai servizi di meteorologia ed ecologia agraria, indetto con il decreto citato nelle premesse:

1. Di Paolo Fernando . . . punti 7,166
2. Barbacci Antonio . » 6,000
3. Cifuni Luigi » 5,750
4. Vescovi Gino » 5,000
5. Monterin Guglielmo » 4,883
6. Ruta Vito Nicola » 4,750
7. Valletta Floro » 4,333
8. Schiavoni Cosimo, croce al merito di guerra » 4,166
9. Sciuto Salvatore » 4,166
10. Zivieri Tolmino » 4,000
11. Pagnotta Aniello . . . . » 3,666
12. Rosanio Eugenio . . . . » 3,333
13. Maltese Bartolomeo . . . . . . punti 3,166
14. Vincenti Angelo . . . . » 2,833
15. Guglielmi Giuseppe . . . . . » 2,750
16. Masi Nicola . . . . » 2,500
17. Brunetti Saverio . . . » 2,333
18. Tirozzi Francesco, combattente » 2,166
19. Vigilante Antonio, coniugato con tre figli » 2,166
20. Falcone Margaritino, coniugato con due figli » 2,166
21. Alessi Antonio, nato nel 1915 . . . » 2,166
22. Lozzi Mario . . . » 2,166
23. Sturba Mario, combattente . . . » 1,913
24. Balducci Nedo . . » 1,913
25. Petrella Tommaso » 1,750
26. Pitta Luigi, invalido di guerra, combattente, croce al merito di guerra » 1,666
27. Sardella Vincenzo, invalido di guerra, coniugato con tre figli » 1,666
28. Spatafora Luigi, invalido civile di guerra » 1,666
29. Bellantonio Ferdinando, combattente, orfano di guerra » 1,666
30. Somma Elide, orfano di guerra » 1,666
31. Bombasin Giuseppe, combattente » 1,666
32. Fattorusso Vincenzo, coniugato con quattro figli . . . » 1,666
33. Fabris Antonio, nato nel 1917 . . . » 1,666
34. Falcionella Mario, nato nel 1926 . . » 1,666
35. Zappalà Salvatore, nato nel 1931 . . » 1,666
36. Gollini Franco, nato nel 1933 . . » 1,666
37. Corredig Giuseppe . . . » 1,583
38. Boccia Tiberio . . » 1,500
39. Colaiacovo Pasquale » 1,166
40. Di Giammarino Ugo, invalido per servizio » 1,000
41. Collabolletta Giuseppe . . » 1,000
42. Mastromauro Giuseppe . . » 0,916
43. Antonaci Paolo » 0,833
44. Reali Austilio, invalido di guerra, coniugato con un figlio . » 0,666
45. Soldà Romano, invalido di guerra . » 0,666
46. Croci Giuliano, invalido per servizio » 0,666
47. Scovino Carmine, croce al merito di guerra, coniugato con sette figli » 0,666
48. Invincibile Paolo, croce al merito di guerra, coniugato con due figli » 0,666
49. Coppola Giuseppe, croce al merito di guerra » 0,666
50. Ceraso Salvatore, combattente, coniugato con quattro figli » 0,666
51. Picciché Fedele, combattente, profugo, coniugato con tre figli » 0,666
52. Pieragostini Luigi, combattente, coniugato con tre figli » 0,666
53. Russo Paride, combattente, reduce, coniugato con due figli » 0,666
54. Pellegrino Giuseppe, combattente, reduce, coniugato con un figlio » 0,666
55. Raucci Nicola, combattente, reduce » 0,666
56. Amadesi Adelmo, deportato, coniugato con tre figli » 0,666
57. Malatesta Alvaro, combattente, coniugato con due figli » 0,666
58. Rotondo Mario, profugo » 0,666
59. Angelone Vitaliano, coniugato con due figli nato nel 1923 » 0,666
60. Capodieci Emanuele, coniugato con due figli, nato nel 1924 » 0,666
61. Chidichimo Pietro, nato nel 1922 . » 0,666
62. D'Antonio Edoardo, nato nel 1928 . » 0,666
63. Vona Elio, nato nel 1929 » 0,666
64. Furnari Giuseppe, nato nel 1931 » 0,666
65. Baldacci Antonio, nato nel gennaio 1934 » 0,666
66. Balzano Antonio, nato nel marzo 1934 . » 0.666
67. Floro Umberto . . » 0,166

Art. 2.

Tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti leggi a favore dei candidati idonei appartenenti a particolari categorie, i seguenti candidati sono dichiarati, nell'ordine, vincitori del concorso:

1. Di Paolo Fernando
2. Pitta Luigi, invalido di guerra
3. Sardella Vincenzo, invalido di guerra

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:

1. Barbacci Antonio
2. Cifuni Luigi
3. Vescovi Gino
4. Monterin Guglielmo
5. Ruta Vito Nicola
6. Valletta Floro
7. Schiavoni Cosimo
8. Sciuto Salvatore
9. Zivieri Tolmino
10. Pagnotta Aniello
11. Rosanio Eugenio
12. Maltese Bartolomeo
13. Vincenti Angelo
14. Guglielmi Giuseppe
15. Masi Nicola
16. Brunetti Saverio
17. Tirozzi Francesco
18. Vigilante Antonio
19. Falcone Margaritino
20. Alessi Antonio
21. Lozzi Mario
22. Sturba Mario
23. Balducci Nedo
24. Petrella Tommaso
25. Spatafora Luigi
26. Bellantonio Ferdinando
27. Somma Elide
28. Bombasin Giuseppe
29. Fattorusso Vincenzo
30. Fabris Antonio
31. Falcionella Mario
32. Zappalà Salvatore
33. Gollini Franco
34. Corredig Giuseppe
35. Boccia Tiberio
36. Colaiacovo Pasquale
37. Di Giammarino Ugo
38. Collabolletta Giuseppe
39. Mastromauro Giuseppe
40. Antonaci Paolo
41. Reali Austilio
42. Soldà Romano
43. Croci Giuliano
44. Scovino Carmine
45. Invincibile Paolo
46. Coppola Giuseppe
47. Ceraso Salvatore
48. Picciché Fedele
49. Pieragostini Luigi
50. Russo Paride
51. Pellegrino Giuseppe
52. Raucci Nicola
53. Amadesi Adelmo
54. Malatesta Alvaro
55. Rotondo Mario
56. Angelone Vitaliano
57. Capodieci Emanuele
58. Chidichimo Pietro
59. D'Antonio Edoardo
60. Vona Elio
61. Furnari Giuseppe
62. Baldacci Antonio
63. Balzano Antonio
64. Floro Umberto

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 marzo 1956

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1956
Registro n. 17 Agricoltura e foreste, foglio n. 25. — PALADINI

(3332)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso a novantacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Alle ore 8,30 dei giorni 28, 30 e 31 luglio 1956, presso la Città Universitaria in Roma — Aula I della Facoltà di lettere — si svolgeranno le prove scritte del concorso per esami a novantacinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto Ministeriale 1° settembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 24 ottobre 1955.

(3381)

PREFETTURA DI FOGGIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Foggia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il proprio decreto n. 8146, in data 13 aprile 1956, con il quale, l'ostetrica Napolitano Maria veniva assegnata alla condotta ostetrica del comune di Faeto;

Vista la deliberazione n. 65 del 21 giugno 1956, con la quale la Giunta municipale di Faeto, con i poteri del Consiglio, ha dichiarato l'ostetrica Napolitano Maria dimissionaria di ufficio dal posto in questione;

Ritenuto di dover provvedere alla assegnazione di detta sede ad altra concorrente che segue nella graduatoria e che l'ha chiesta in ordine di preferenza;

Visto gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Bolognesi Liliana, è assegnata alla condotta ostetrica del comune di Faeto.

Il sindaco di detto Comune è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Foggia, addì 3 luglio 1956

Il prefetto: MENEGHINI

(3337)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.